



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 13 maggio 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12 maggio 2013 – Diciottesima giornata ritorno

Catania-Pescara 1-0
Chievo Verona-Torino 1-1
Fiorentina-Palermo 1-0
Genoa-Internazionale 0-0
Juventus-Cagliari 1-1
Lazio-Sampdoria 2-0
Milan-Roma 0-0
Napoli-Siena 2-1
Parma-Bologna 0-2
Udinese-Atalanta 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 maggio 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

215/662



" " " N. 106

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12 maggio 2013 - diciottesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna, Catania, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato continuativamente a tre calciatori della squadra avversaria cori e grida espressivi di discriminazione razziale, inducendo l'Arbitro, al 2° del secondo tempo, a disporre la sospensione della gara per circa due minuti onde farli desistere da tale biasimevole comportamento; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 13, n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente su alcuni calciatori avversari un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa dieci minuti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ad un Arbitro addizionale cori insultanti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

MUNTARI Sulley Ali (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, inoltre, all'atto dell'ammonizione, stratonato reiteratamente l'Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GARCIA Renan (Sampdoria): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale indirizzando ripetutamente un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TOTTI Francesco (Roma): per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito un avversario con una manata non violenta al volto.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GARCIA Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

INSIGNE Lorenzo (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

KURTIC Jasmin (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARCHIONNI Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DELLA ROCCA Francesco (Siena)

PRIMA SANZIONE

GRILLO Fabrizio (Siena)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

NONA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan)

BURDISSO Nicolas Andres (Roma)

VIVES Giuseppe (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Milan)

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Genoa)

MURRU Nicola (Cagliari)

SESTA SANZIONE

GUARIN VASQUEZ Fredy Alejandro (Internazionale)

QUINTA SANZIONE

COFIE Isaac (Chievo Verona)

SAVIC Stefan (Fiorentina)

SEYMOUR Felipe Ignacio (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COSIC Uros (Pescara)

MUSTAFI Shkodran (Sampdoria)

RADOVANOVIC Ivan (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

CONSTANT Kevin (Milan)

FAURLIN Alejandro Damian (Palermo)

GOMES PEREIRA Edinaldo (Bologna)

MARESCA Enzo (Sampdoria)

ZAURI Luciano (Pescara)

PRIMA SANZIONE

FLOCCARI Sergio (Lazio)
MESBAH Djamel (Parma)
RODRIGUEZ Matias Nicolas (Sampdoria)
VIOLA Benito Nicolas (Palermo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Catania)

NONA SANZIONE

MORLEO Archimede (Bologna)

SESTA SANZIONE

GARICS Gyorgy (Bologna)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

BOCCHETTI Antonio (Pescara)
PIRES RIBERIO Jose Rodolfo (Roma)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MAGGIO 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta